



Sono state semplificate le procedure per installare sistemi di controllo a distanza nei piccoli esercizi commerciali a forte rischio di rapina (es. ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.). Lo comunica il Ministero del Lavoro con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012, a seguito delle numerose richieste di semplificazione dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature che potrebbero rientrare nell'**art. 4, c. 1 e 2 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970)**

L'art. 4 della Legge n. 300/1970 rubricato "*Divieto dell'uso di impianti audiovisivi*" ai primi due commi prescrive quanto segue:

*"1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da **esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro**, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, **possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste**, con la commissione interna. In difetto di accordo, **su istanza del datore di lavoro**, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti."*

In altre parole, la norma prevede che qualora l'impresa voglia installare un impianto di controllo per fini organizzativi e produttivi o per la sicurezza del lavoro deve, previamente, accordarsi con le rappresentanze sindacali. In caso di mancato accordo (ovvero in assenza di rappresentanze sindacali in azienda) il datore di lavoro può fare istanza alla Direzione territoriale del lavoro competente (in breve DPL), richiedendone l'autorizzazione all'installazione.

Finora la procedura di installazione richiedeva, per prassi (in assenza di specifiche indicazioni operative) che personale del Servizio Ispettivo della DPL, prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione procedesse a un **sopralluogo per un accertamento tecnico dello stato dei luoghi** (planimetria dei locali, numero impianti da installare, ecc.), prassi che, forse comprensibile in contesti di grandi dimensioni, non giustifica secondo il Ministero il notevole impiego di risorse ispettive coinvolte.

A detta del Ministero l'aumento esponenziale delle richieste di autorizzazione da parte di

Impianti audiovisivi. Semplificato l'iter per l'installazione.

Di

Martedì 15 Maggio 2012 11:16 - Ultimo aggiornamento Martedì 15 Maggio 2012 17:53

piccoli esercizi commerciali (quali ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.) dovuto principalmente a motivi di sicurezza (a causa delle consistenti giacenze di denaro) rende indispensabile la semplificazione. Il Ministero ha ritenuto che nelle suddette attività economiche le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori **sono oggettivamente dimostrate**

e pertanto ha ammesso una sorta di una

“presunzione” di ammissibilità delle domande volte all’installazione

delle apparecchiature. Del resto, in questo caso, l’autorizzazione è collegata alle **esigenze della sicurezza di lavoratori e terzi**

Il Ministero ha quindi ritenuto che **in queste ipotesi il sopralluogo è sostanzialmente ininfluenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione**

Pertanto, d’ora in poi le DPL per autorizzare l’installazione delle telecamere in questi luoghi di lavoro faranno riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto (caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizione delle telecamere, ecc.) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di autorizzazione che diventerà, per i profili tecnici,

parte integrante del provvedimento autorizzativo

Nella menzionata nota il Ministero del Lavoro, per mere esigenze di completezza e di uniformità di comportamento delle DPL riporta in calce gli elementi condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento autorizzativo:

1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e dai successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare il provv. gen. dell’8 aprile 2010 sulla videosorveglianza;

2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;

3) prima della messa in funzione dell’impianto l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all’attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;

4) l’impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l’angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l’eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;

5) all’impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell’art. 4 della L. n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla DPL;

6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali

Impianti audiovisivi. Semplificato l'iter per l'installazione.

Di

Martedì 15 Maggio 2012 11:16 - Ultimo aggiornamento Martedì 15 Maggio 2012 17:53

accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;

7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verifica di atti criminosi o di eventi dannosi), l'azienda dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati;

8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.